



COMUNE
di
CAPANNORI



ALLEGATO 1.5

Al Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 288 del 30/12/2010 e s.m.i.

COMUNE DI CAPANNORI

REGOLAMENTO PROGRESSIONI VERTICALI
in attuazione dell'art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive di tipo comparativo per la progressione tra le categorie del sistema di classificazione di cui al vigente CCNL del comparto Funzioni locali (di seguito denominate "progressioni verticali"), ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i..

2. La progressione tra le categorie consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria alla categoria immediatamente superiore e si attua attraverso procedure selettive di tipo comparativo.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alle procedure selettive di progressione verticale i dipendenti di ruolo del Comune di Capannori in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- inquadramento nella categoria giuridica immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione per progressione verticale;
- titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per la categoria ed il profilo oggetto della procedura;
- assenza, nei due anni antecedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, di provvedimenti disciplinari con l'applicazione di sanzioni superiori a quella indicata dall'art. 58, comma 1, lettera c), del vigente CCNL (multa fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione);
- valutazione positiva della performance in ciascuno dei tre anni precedenti a quello di svolgimento della procedura di selezione secondo il vigente sistema di valutazione e misurazione della performance.

Le valutazioni ottenute presso altre amministrazioni nell'arco temporale rilevante ai fini della valutazione positiva della performance sono riparametrate, se espresse in scala differente, secondo le modalità di attribuzione dei punteggi previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance vigente presso il Comune di Capannori.

2. I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno, richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale, sono i seguenti:

- per la categoria "C": diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado;
- per la categoria "D": diploma universitario (DU), laurea triennale (L), diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) ed eventuale abilitazione professionale, se richiesta.

3. Alle selezioni per la categoria C possono partecipare i dipendenti inquadrati nella categoria B.

4. I dipendenti del Comune di Capannori che, alla data di indizione della procedura si trovino in posizione di comando/distacco presso altra amministrazione, o in posizione di aspettativa per l'assunzione di incarichi presso altre amministrazioni,

fatti salvi gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.

5. Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal dipendente alla data di conclusione del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione e debbono permanere fino al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro nella nuova categoria, in favore del/i vincitore/i della selezione.

Art. 3 Bandi di selezione

1. I bandi di selezione, predisposti dal Settore competente in materia di personale, sono pubblicati per trenta giorni sulla intranet e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso;

2. I bandi indicano le modalità ed i tempi di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione da parte dei dipendenti e possono dettagliare i criteri di comparazione, anche in relazione alla congruità dei requisiti rispetto al profilo professionale, ed individuano i contenuti e le modalità di svolgimento del colloquio da parte della Commissione;

3. E' fatta salva la possibilità del Comune di adottare provvedimento motivato di riapertura dei termini per la presentazione delle domande successivamente alla scadenza di quello previsto dal bando originario. Il provvedimento di riapertura dei termini deve essere pubblicato con le stesse modalità del bando precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con la possibilità per i partecipanti alla selezione di integrare i documenti già presentati.

Art. 4 Elementi di valutazione della procedura comparativa

1. Costituiscono elementi di comparazione da specificare nel bando di selezione di cui all'art. 3 in funzione del posto da ricoprire:

a) la valutazione positiva della performance conseguita dal candidato negli ultimi tre anni di servizio;

b) i provvedimenti disciplinari nei due anni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, con l'applicazione di sanzioni non oltre quella indicata dall'art. 58, comma 1, lettera c), del vigente CCNL (multa fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione);

c) il possesso di titoli e titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno alla categoria oggetto della progressione verticale, come dettagliato all'art. 5;

d) il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti e delle esperienze professionali maturate, attinenti al profilo oggetto di selezione;

e) la valutazione delle competenze professionali da parte della Commissione esaminatrice di cui all'art. 6.

Art. 5 Punteggi

1. Il bando di selezione di cui all'art. 3 deve prevedere l'attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti 100, come di seguito indicato:

a) **valutazione positiva della performance** conseguita dal candidato negli ultimi tre anni, con un punteggio non inferiore a 85/100, considerato il punteggio numerico conseguito indipendentemente dalla fascia di merito corrispondente, fino ad un massimo di punti 24,00 così ripartiti per ciascun anno:

Valutazione performance	Punteggio
100	8,00
99,99 -95	6,00
94,99 - 90	4,00
89,99 - 85	2,00
-84,99	0

b) **provvedimenti disciplinari** nei due anni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, con l'applicazione di sanzioni non oltre quella indicata dall'art. 58, comma 1, lettera c), del vigente CCNL (multa fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione):

- nessuna sanzione: 0 punti;
- rimprovero verbale: - 2 punti;
- rimprovero scritto: - 4 punti;
- multa: -6 punti

c) il possesso di titoli e/o di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno alla categoria oggetto della progressione verticale, purché attinenti al profilo oggetto di selezione, per un punteggio massimo di punti, 24,00 come di seguito indicato:

c.1) attività di formazione/aggiornamento professionale attinenti che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del dipendente, attestato attraverso la certificazione finale delle competenze acquisite ai sensi del CCNL del comparto Funzioni locali vigente, svolte nell'ultimo quinquennio, con attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti 3,00:

- durata da 20 a 40 ore, punti 0,50;
- durata da 41 a 60 ore, punti 1,00;
- durata oltre 60 ore, punti 3,00;

c.2) massimo 21,00 punti per ulteriori titoli di studio, così suddivisi:

per posti di categoria "D" (vengono valutati soltanto i titoli di studio attinenti al profilo professionale individuato nel bando di selezione):

- punti 3,5 per voto pari a 110/110 e lode (o 100/100 e lode) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 2 per voto da 105 a 110/110 (o da 95 a 100/100) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 6,5 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario (detto punteggio

assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale) diversa rispetto a quella utilizzata per l'accesso;

- punti 5 per laurea triennale (L) ulteriore rispetto a quella propedeutica alla laurea specialistica fatta valere (LS);
- punti 9 per dottorato di ricerca (DR); punti 5 per ogni Master di II livello (DM 270/2004), punti 4 per Diploma di specializzazione (DS), punti 3 per ogni Master universitario di I livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di 17 punti; punti 1,5 per ogni corso di perfezionamento universitario;
- massimo punti 7 per abilitazioni e/o qualificazioni all'esercizio di attività professionale attinenti (3,5 per ogni titolo posseduto);

per posti di categoria "C":

- punti 6 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 5 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 4 per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 2 per voto da 70 a 79/100 (o da 42 a 47 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 2 per diploma di scuola superiore ulteriore a quello richiesto per l'accesso;
- punti 3,5 per diploma universitario (DU) o per laurea triennale (L);
- punti 5,5 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale);
- punti 6,5 per dottorato di ricerca (DR), punti 3 per ogni seconda laurea o Master di II livello (DM 270/2004), punti 2,5 per Diploma di specializzazione (DS), punti 2 per ogni Master universitario di I livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di 14,5 punti;
- massimo punti 5 per abilitazioni e/o qualificazioni all'esercizio di attività professionale attinenti (2,5 per ogni titolo posseduto);

d) il numero e la tipologia degli incarichi e delle esperienze professionali maturate, attinenti al profilo oggetto di selezione, rivestiti negli ultimi tre anni, fino ad un massimo di 12,00 punti.

d. 1) incarichi di specifica responsabilità formalmente attribuiti (ex artt. 56-sexies e 70 quinquies): punti 1,5 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 4,5;

d. 2) superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri enti, per la stessa categoria oggetto della selezione o per altra categoria superiore: 1,50 punti per ciascuna idoneità purché relativa a graduatorie in corso di validità al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, fino ad un massimo di 4,5 punti;

d. 3) mansioni superiori esercitate previo provvedimento di attribuzione: punti 1 per ogni anno di attribuzione, fino ad un massimo di 3 punti;

e) la valutazione delle competenze professionali.

Per competenze professionali si intende il patrimonio di conoscenze tecniche e capacità gestionali e relazionali attinenti a ciascuna categoria e profilo

professionale. Spetta alla Commissione esaminatrice di cui all'art. 6 l'accertamento e la valutazione di dette competenze attraverso un colloquio. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 40 punti. In caso di punteggio inferiore a 21 punti, il candidato è ritenuto non idoneo alla progressione verticale.

Art. 6 **Commissione esaminatrice**

1. La Commissione esaminatrice è composta da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente. E' prevista la presenza di un segretario verbalizzante.
2. La Commissione è nominata dal dirigente del Settore competente in materia di Personale tra i dipendenti del Comune o tra esperti esterni.
3. La Commissione effettua la valutazione delle candidature, la valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato e la conseguente composizione della graduatoria di merito.

Art. 7 **Formazione della graduatoria finale**

1. La graduatoria finale di merito è formata dalla Commissione secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, attribuendo la preferenza per il più giovane di età.
2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle singole graduatorie.
3. La graduatoria è approvata con determinazione del dirigente del Settore competente in materia di Personale che provvede, con la medesima, alla nomina dei vincitori della selezione.
4. Le graduatorie sono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.
5. Con i vincitori è sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione oggetto di valutazione. I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal CCNL del comparto Funzioni locali vigente.

Art. 8 **Revoca della selezione**

1. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar corso alla procedura avviata per sopravvenute esigenze di bilancio o di disposizioni legislative di contenimento della spesa pubblica, intervenute o che intervengono nel tempo successivo all'approvazione della graduatoria.

2. La revoca deve essere comunicata ai partecipanti alla selezione nelle stesse forme previste per la pubblicazione del bando.

Art. 9
Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento è fatto rinvio alle norme in materia di procedure concorsuali contenute nel vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.